



Scuola secondaria di 1° grado di Auronzo  
piazza Vigo, 2 - 32041 AURONZO DI CADORE

tel. 0435 9468 fax 0435 408189  
smauronzo@istitutocomprensivoauronzo.edu.it

Scuola primaria di Auronzo  
via Piave, 22 - 32041 AURONZO DI CADORE

tel. 0435 99248 spvillapiccola@istitutocomprensivoauronzo.edu.it

Scuola primaria "G. Da Pra Zotto" di Lozzo

via Dante Alighieri, 20 - 32040 LOZZO DI CADORE

tel. fax 0435 76094 splozzo@istitutocomprensivoauronzo.edu.it

Scuola secondaria di 1° grado di Lozzo

via Dante Alighieri, 21 - 32040 LOZZO DI CADORE

tel. fax 0435 76024 smlozzo@istitutocomprensivoauronzo.edu.it

Scuola primaria "Vittime del Vajont" di Vigo e Lorenzago

borgo Ronco, 7 - 32040 VIGO DI CADORE

tel. fax 0435 77401 spvigo@istitutocomprensivoauronzo.edu.it

Scuola secondaria di 1° grado "G. Cadorin" di Lorenzago e Vigo

viale della Vittoria, 181 - 32040 LORENZAGO DI CADORE

tel. fax 0435 75022 smlorenzago@istitutocomprensivoauronzo.edu.it

## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI AURONZO DI CADORE

piazza Vigo, 2 – 32041 AURONZO DI CADORE (Belluno)

tel. 0435 9468 fax 0435 408189

e-mail: [BLIC810002@istruzione.it](mailto:BLIC810002@istruzione.it)

posta certificata: [blc810002@pec.istruzione.it](mailto:blc810002@pec.istruzione.it)

<https://www.istitutocomprensivoauronzo.edu.it>

c.f. 83002130256 codice univoco UFT3P2

Prot. (vedi segnatura)

29 dicembre 2022

Al Personale - Sito

**OGGETTO:** Periodi di malattia intervallati da periodo di sospensione delle lezioni  
Orientamento ARAN

Gentile Personale,

si inoltra quando segue in merito ai periodi di malattia intervallati da periodo di sospensione delle lezioni.

In linea generale i giorni festivi compresi fra due periodi di assenza per malattia vanno computati nella durata del periodo di assenza per malattia. Vanno quindi **considerati comunque assenza per malattia e si cumulano con i periodi inclusi nei certificati stessi.**

Discorso diverso si deve fare nel caso dei giorni di sospensione delle attività didattiche, come le vacanze di Natale e di Pasqua.

La nota della Ragioneria Generale dello Stato n. 108127/1999 ha, infatti, precisato che:

*ipotesi poiché la funzione docente si esplica non solo con l'insegnamento ma anche con la partecipazione ad altre attività individuali e collettive, la sospensione delle attività didattiche di fatto non preclude l'effettiva ripresa del servizio al termine del periodo di assenza.*

Questo significa che, diversamente dal caso in cui i periodi di assenza siano intervallati da giorni festivi, nel caso di sospensione delle lezioni è **possibile la ripresa del servizio anche durante il periodo di sospensione delle attività didattiche.**

Sul punto è intervenuto recentemente l'Orientamento dell'ARAN n. 111 del 31 Marzo 2020 che richiama esplicitamente la suddetta Nota della Ragioneria Generale dello Stato.

**Come si calcolano i giorni di sospensione delle attività didattiche nel caso in cui il docente si assenti per malattia il giorno prima delle vacanze di Natale o di Pasqua e il giorno di ripresa dopo le suddette vacanze?**

A tal riguardo questa Agenzia ritiene opportuno richiamare la nota della Ragioneria Generale dello Stato del 15.06.99, prot. n. 108127 secondo cui *".....i giorni festivi interposti senza soluzione di continuità tra due periodi di malattia, giustificati da due separati certificati che non li contemplino, siano comunque da considerare assenza per malattia e si cumulino con i periodi inclusi nei certificati stessi.....Si deve, infine, precisare che diversa fattispecie si configura nel caso in cui la fine di un periodo di assenza a vario titolo coincida con l'inizio della sospensione delle attività didattiche (quali i giorni non festivi del periodo natalizio o pasquale o estivo). In tale ipotesi, poiché la funzione dei docenti si esplica non solo con l'insegnamento nelle classi, ma anche con la partecipazione ad altre attività collaterali individuali e collettive, la sospensione delle attività didattiche di fatto non preclude l'effettiva ripresa del servizio al termine del periodo di assenza. È appena il caso di precisare che ricade nella responsabilità del capo d'istituto la dichiarazione dell'avvenuta ripresa del servizio".*

La normativa su citata, dunque, tiene conto del fatto che la **professione del docente non riguarda unicamente le attività di insegnamento ma tutta una serie di attività funzionali che possono essere svolte anche durante i periodi in cui le lezioni sono sospese**. Infatti il periodo di sospensione delle lezioni è per il docente un periodo lavorativo, esclusi ovviamente i giorni festivi in esso rientranti.

Quindi per far sì che il periodo di sospensione delle lezioni non venga considerato periodo di malattia, **il docente dovrà formalmente manifestare la propria volontà di riprendere il servizio**.

## **CONCLUSIONI**

A tal fine e alla luce di quanto detto sopra, per evitare che il periodo di sospensione delle lezioni venga considerato "periodo di malattia" **sarà sufficiente che il docente invii una comunicazione via fax o via PEC in cui si manifesta la volontà di riprendere servizio.**

Distinti saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
DE BERNARDO Morena

Firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse